

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DELLA SOCIETA'

"PIERREL S.p.A."

Articolo 1) - Ambito di applicazione, natura e modifiche del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti e, in quanto compatibile, delle Assemblee degli Obbligazionisti della PIERREL S.p.A., con sede legale in Milano.
- 2) Il presente Regolamento é a disposizione degli Azionisti presso la sede legale della società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

Articolo 2) - Intervento in Assemblea

- 1) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti ed i titolari di diritti di voto o i loro rappresentanti, che presenteranno idonea certificazione rilasciata degli intermediari, ai sensi della normativa vigente.
- 2) All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'Assemblea, anche professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
- 3) Possono inoltre assistere all'Assemblea i Dirigenti ed i Funzionari della società e gli Amministratori, i Sindaci ed i Dirigenti delle società del Gruppo PIERELL, la cui presenza sia ritenuta utile dal presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare.
- 4) L'intervento della società di revisione in Assemblea non necessita di alcuna formalità.

Articolo 3) - verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea

- 1) L'identificazione personale e al verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea sono assicurate dal personale incaricato della società nel luogo

di svolgimento dell'Assemblea, un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea.

2) Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, i partecipanti all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria degli Azionisti, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire presso la sede della società copia documentale di tali poteri almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Articolo 4) - Accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea

1) L'accesso ai locali dell'Assemblea é consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione. Agli Azionisti ed alle persone di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al momento dell'ingresso nei locali dell'Assemblea, é rilasciato un contrassegno da conservare per la durata dei lavori assembleari.

2) Tutti coloro che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato della società.

3) Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, ma fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, nei locali o nei luoghi menzionati al precedente comma 2, in cui si svolge l'Assemblea non possono essere introdotti strumenti di registrazione, apparecchi fotografici e in genere oggetti similari.

Articolo 5) - Costituzione e Presidenza dell'Assemblea

1) Il Presidente dell'Assemblea é assistito nella redazione del verbale, quando non sia richiesto l'intervento del Notaio, dal Segretario nominato dall'Assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, per proposta del presidente dell'Assemblea stesso.

Il notaio o il Segretario possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed

avvalersi, eventualmente, di apparecchi di ripresa e/o registrazione audio/video per la trasmissione o proiezione nei locali dell'Assemblea o di servizio.

Le informazioni fornite all'Assemblea dagli Organi sociali possono essere diffuse attraverso il sito internet della società.

2) Il presidente dell'Assemblea dispone di un servizio d'ordine, avvalendosi del personale incaricato della società, fornito di appositi segni di riconoscimento.

3) Il Presidente dell'Assemblea può costituire apposito ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvarlo nelle verifiche relative alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto, nonché sulle specifiche procedure assembleari. Spetta altresì al presidente dell'Assemblea accertare e dichiarare la regolare costituzione dell'Assemblea.

Articolo 6) - Apertura dei lavori

1) Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperti i lavori.

2) Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Articolo 7) - Sospensione e rinvio dell'Assemblea

1) I lavori dell'Assemblea si svolgono, di regola, in un'unica seduta. Il Presidente dell'Assemblea, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, ove ne ravvisi l'opportunità, e l'Assemblea non si opponga, con deliberazione a

maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a 2 (due) ore.

2) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile, l'Assemblea, con deliberazione favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità, fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a 5 (cinque) giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento, ma non superiore a 30 (trenta) giorni.

Articolo 8) - Discussione

1) Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e può invitare a farlo gli Amministratori, i Sindaci e i Dirigenti della società o della società controllate.

L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea, con il consenso della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può omettere la lettura di relazioni di Amministratori, Sindaci o altri organi sociali o di altri documenti, messi a disposizione degli Azionisti nei modi previsti dalla legge in data anteriore all'Assemblea.

2) Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. A tal fine, in apertura dei lavori il Presidente dell'Assemblea fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a 15 (quindici) minuti. Il presidente

dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.

L'Azionista allontanato può appellarsi all'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

3) La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia aperta la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento.

Ciascun Azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno.

4) Il presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, i Dipendenti della società e delle società controllate, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno.

5) I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e i Direttori Generali della società possono chiedere di intervenire alla discussione.

6) Il Presidente dell'Assemblea può interrompere, per la predisposizione delle risposte agli interventi, i lavori per un periodo non superiore a 2 (due) ore. Ultimate le risposte, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione. Non sono consentiti interventi di replica.

Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto.

Articolo 9 - Votazioni

1) Il Presidente dell'Assemblea può disporre, secondo le circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno.

2) Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea coloro che non fossero stati esclusi durante la fase di discussione.

3) Le votazioni dell'Assemblea avvengono per scrutinio palese. Spetta al Presidente dell'Assemblea stabilire le modalità di votazione.

Le votazioni su liste di regola sono effettuate mediante schede riproducenti i nomi di candidati; le schede devono comunque essere riferibili agli Azionisti.

4) Il presidente dell'Assemblea regola le votazioni. Ove lo ritenga egli può fissare il termine di tempo massimo entro il quale deve essere espresso da ciascuno il voto e ogni altra modalità o mezzo per l'esercizio del voto. Al termine delle votazioni il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del Notaio o del Segretario, dichiara i risultati delle votazioni all'Assemblea.

5) Gli intervenuti che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare, purché titolari di tale potere, mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta, previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della società.

6) Coloro che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea o al Notaio per la verbalizzazione.

7) Non si tiene conto dei voti espressi su schede diverse da quelle consegnate

ai singoli Azionisti per la votazione o con modalità difformi da quelle indicate nel presente Regolamento e dal presidente dell'Assemblea all'inizio della votazione.

8) Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Articolo 10) - Disposizioni finali

10) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile e dello Statuto